

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 maggio 2026

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2025, n. 6.

Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione dell'artigianato valdostano e nuova disciplina dell'Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition (IVAT), ora denominato L'Artisanà. (26R00099).....

Pag. 1

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2025, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria). (26R00038)

Pag. 8

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2025, n. 17.

Disposizioni regionali per il contrasto alla povertà sanitaria e la promozione e il sostegno delle attività solidali di recupero e donazione di medicinali, prodotti farmaceutici, beni e altri presidi sanitari invenduti o inutilizzati. (26R00039).....

Pag. 9

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2025, n. 9.

Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2026. (26R00003).....

Pag. 12

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2025, n. 32.


Norme per la valorizzazione, conservazione e promozione dell'Area dei Cunicoli di Claudio. (25R00379).....


Pag. 14

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2025, n. 33.

Riconoscimento e celebrazione manifestazione "La Corsa degli Zingari". (25R00380).....

Pag. 14





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2025, n. 6.

Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione dell'artigianato valdostano e nuova disciplina dell'Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition (IVAT), ora denominato L'Artisanà.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 17 del 1° aprile 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *n*) e *p*), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), disciplina la materia dell'artigianato di beni durevoli e semidurevoli prodotti in Valle d'Aosta, nelle sue espressioni storiche, tradizionali, territoriali e artistiche.

2. La presente legge ha l'obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e identitario rappresentato dall'artigianato valdostano, con particolare attenzione a quello storico e tradizionale nonché di accrescerne il valore pubblico quale espressione artistica, tradizionale e culturale nei seguenti ambiti:

- a*) culturale, al fine di tutelare il patrimonio materiale e immateriale che l'artigianato valdostano rappresenta;
- b*) economico, con lo scopo di riconoscere il ruolo dell'impresa artigianale quale attore dello sviluppo locale;
- c*) sociale, con lo scopo di promuovere opportunità di reddito e favorire l'occupazione anche nelle aree montane;
- d*) ambientale, con lo scopo di valorizzare la sostenibilità che caratterizza le produzioni artigianali;
- e*) turistico, con lo scopo di ampliare e intensificare l'esperienza offerta in termini di identità territoriale.

Art. 2.

Classificazione dell'artigianato valdostano

1. L'artigianato valdostano è classificato nelle sue espressioni storiche, tradizionali, territoriali e artistiche, anche per i suoi aspetti più innovativi, al fine di differenziare gli interventi di tutela, promozione e valorizzazione.

2. Ferma restando la volontà di salvaguardare l'artigianato storico e tradizionale valdostano, che rappresenta un patrimonio di materiali, conoscenze, valori identitari e processi creativi straordinari e unici tali da costituire una classificazione i cui contorni sono culturalmente definiti, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sentito il Comitato tecnico per la tutela e la valorizzazione dell'artigianato di cui all'art. 3, stabilisce, con propria deliberazione, la classificazione dei beni durevoli e semidurevoli prodotti in Valle d'Aosta quali opere dell'artigianato valdostano, articolata sulla base dei seguenti criteri:

- a*) materiali utilizzati;
- b*) forme rappresentate;
- c*) tecniche di lavorazione impiegate;
- d*) funzioni d'uso dell'opera.

Art. 3.

Comitato tecnico per la tutela e la valorizzazione dell'artigianato

1. È istituito un Comitato tecnico per la tutela e la valorizzazione dell'artigianato, di seguito denominato Comitato tecnico, con l'obiettivo di fornire alla Giunta regionale pareri non vincolanti in merito a:

- a*) la classificazione delle opere dell'artigianato valdostano, di cui all'art. 2, comma 2;
- b*) gli indirizzi e le modalità di realizzazione delle attività svolte dalla regione, definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 2;
- c*) la definizione di un codice etico da sottoscrivere per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 5, finalizzato alla diffusione di un artigianato unico di qualità, contenente impegni sociali e morali che rappresentino il sistema valoriale della nostra comunità.

2. I componenti del Comitato tecnico sono nominati con deliberazione della giunta regionale. Il Comitato tecnico è composto da:

- a*) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di artigianato valdostano;
- b*) un rappresentante dell'Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition (IVAT);
- c*) un rappresentante designato dai Maîtres artisans di cui all'art. 9;
- d*) un rappresentante designato dal Comité des traditions valdôtaines di comprovata esperienza nel campo dell'artigianato storico tradizionale;
- e*) un esperto di comprovata esperienza nel campo dell'artigianato storico, tradizionale, territoriale e artistico, designato dalla struttura regionale competente in materia di artigianato valdostano.

3. Il Comitato tecnico rimane in carica per un periodo di cinque anni ed è, in ogni caso, rinnovato con il cambio della legislatura.

4. Gli emolumenti del Comitato tecnico, nonché le cause di incompatibilità e di decadenza sono stabiliti con apposita deliberazione di Giunta regionale nei limiti delle disponibilità di bilancio.



TITOLO II

AZIONI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE
E LA PROMOZIONE DELL'ARTIGIANATO
VALDOSTANO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4.

Attività svolte dalla regione

1. La regione persegue le finalità di cui all'art. 1, comma 2, mediante:

a) l'istituzione del registro dei produttori di opere dell'artigianato valdostano, secondo quanto disciplinato dall'art. 5;

b) l'organizzazione di manifestazioni fieristiche di interesse regionale di cui alla legge regionale 14 luglio 2000, n. 15 (Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6), finalizzate alla presentazione e alla commercializzazione delle opere dell'artigianato valdostano, in particolare la Fiera di Sant'Orso di cui all'art. 6;

c) la concessione di contributi per le spese relative all'organizzazione di manifestazioni fieristiche da parte dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale n. 15/2000, finalizzate alla presentazione e alla commercializzazione delle opere dell'artigianato valdostano;

d) l'organizzazione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al sostegno e alla valorizzazione dell'artigianato valdostano, anche attraverso la pianificazione di mostre e concorsi che possono anche prevedere premi in denaro;

e) l'assegnazione, con finalità pubblica, di premi acquisto per opere dell'artigianato valdostano, caratterizzate da un valore artistico, secondo quanto disciplinato dall'art. 7;

f) la formazione e la promozione di percorsi professionalizzanti legati all'artigianato valdostano, secondo quanto disciplinato dal capo II del presente titolo;

g) l'individuazione e l'incentivazione di produzioni artigianali a rischio di progressivo abbandono, secondo quanto disciplinato dal capo III del presente titolo;

h) l'attività svolta da L'Artisanà, ente strumentale di cui al titolo III;

i) ogni altra iniziativa ritenuta idonea, con particolare riferimento alle attività di comunicazione, valorizzazione culturale ed economica dell'artigianato, anche all'estero.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, gli indirizzi e le modalità per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 3 e nel rispetto dei seguenti principi:

a) modulazione delle azioni regionali di cui al comma 1 con riferimento all'ambito di classificazione dell'artigianato valdostano, di cui all'art. 2;

b) differenziazione delle azioni della regione in funzione del contesto regionale, statale e internaziona-

le dell'attività e dell'impatto che essa determina rispetto all'obiettivo di tutela, valorizzazione e promozione dell'artigianato valdostano;

c) ricerca del valore pubblico di cui è portatore l'artigianato valdostano nell'ambito culturale, economico, sociale, ambientale e turistico;

d) massimizzazione della collaborazione e della sinergia tra tutti i soggetti pubblici e privati interessati dall'attività, al fine di ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

Art. 5.

*registro dei produttori di opere
dell'artigianato valdostano*

1. Presso la struttura regionale competente in materia di artigianato è tenuto il registro dei produttori di opere dell'artigianato valdostano, di seguito denominato registro.

2. I produttori di opere dell'artigianato valdostano sono iscritti al registro in una delle seguenti due sezioni:

a) produttori professionali, gli imprenditori iscritti all'albo regionale delle imprese artigiane di cui all'art. 6 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato);

b) produttori non professionali, i soggetti non iscritti all'Albo regionale delle imprese artigiane.

3. Le modalità di iscrizione, i requisiti e la gestione generale del registro sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 6.

Fiera di Sant'Orso

1. La principale manifestazione fieristica di interesse regionale è la millenaria Fiera di Sant'Orso. Essa si svolge sul territorio del Comune di Aosta e costituisce il principale evento economico, sociale, promozionale e culturale dedicato all'artigianato valdostano.

2. Il Comune di Aosta collabora con la regione nell'organizzazione della manifestazione per gli aspetti di sua competenza, con particolare riferimento alle autorizzazioni, ai patrocini, alla logistica e ai servizi.

3. Costituisce marchio della Fiera di Sant'Orso il logo «La Saint Ours», riconosciuto con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7.

Premiacquisto – Grand Prix de l'Artisanat

1. La regione assegna premiacquisto nelle diverse classificazioni di cui all'art. 2, denominati Grand Prix de l'Artisanat, per opere dell'artigianato valdostano caratterizzate da un valore artistico di eccellenza e realizzate da produttori professionali iscritti nel registro dei produttori di opere dell'artigianato valdostano ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), o da Maîtres artisans operanti nella regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a). L'asse-



gnazione deve riguardare esclusivamente opere che costituiscono rappresentazioni uniche. Per la selezione delle opere la Giunta regionale nomina, con proprio atto, una giuria formata da esperti di comprovata competenza e ne definisce le modalità di funzionamento e gli emolumenti, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2. Le opere premiate e acquisite rimangono di proprietà della regione che ne garantisce la fruizione, attraverso la loro digitalizzazione e senza oneri a carico del bilancio regionale, l'esposizione in spazi aperti al pubblico e nelle proprie sedi o la concessione in comodato d'uso gratuito ad altri organismi di diritto pubblico e privato purché siano assicurate analoghe modalità di utilizzo. Con deliberazione della Giunta regionale può essere, altresì, disposta la cessione gratuita delle predette opere premiate a favore di enti senza scopo di lucro, che ne garantiscano un'adeguata valorizzazione e fruizione pubblica.

Capo II

FORMAZIONE E Percorsi Professionalizzanti

Art. 8.

Sistema di formazione e di trasmissione dei saperi

1. La regione promuove e finanzia la formazione e la trasmissione dei saperi legati all'artigianato valdostano, al fine di valorizzare sia l'aspetto culturale dell'artigianato valdostano sia quello economico e sociale.

2. La formazione e la trasmissione dei saperi legati all'artigianato valdostano è realizzata tramite un sistema così articolato:

a) l'istituzione dell'Elenco dei Formateurs e dei Maîtres artisans, secondo quanto disciplinato dall'art. 9;

b) lo sviluppo di un sistema di formazione permanente, rivolto a coloro che sono interessati ad approcciarsi al mondo dell'artigianato valdostano, per l'apprendimento delle tecniche artigianali di lavorazione, secondo quanto disciplinato dall'art. 10;

c) la promozione e il sostegno alle attività di orientamento e avvicinamento all'artigianato valdostano e all'apprendimento delle tecniche artigianali di lavorazione, secondo quanto disciplinato all'art. 11;

d) lo sviluppo, in accordo con il sistema dell'istruzione e con quello della formazione professionale, di una offerta formativa professionalizzante anche nelle tecniche artigianali di lavorazione, secondo quanto disciplinato dall'art. 12.

Art. 9.

Formateurs e Maîtres artisans

1. Presso la struttura regionale competente in materia di artigianato valdostano, è istituito l'Elenco dei Formateurs e dei Maîtres artisans, istruttori qualificati per la formazione, di seguito denominato Elenco. La tenuta dell'Elenco di cui al presente articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

2. L'Elenco è strutturato in due sezioni distinte:

a) la sezione Maîtres artisans, presso la quale sono iscritti i produttori professionali già iscritti nel registro ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a);

b) la sezione Formateurs, presso la quale sono iscritti i produttori non professionali iscritti nel registro ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b).

3. L'iscrizione all'Elenco ha finalità meramente ricognitiva. Le modalità di iscrizione, i requisiti, il mantenimento degli stessi e la gestione generale dell'elenco sono definiti con deliberazione di Giunta regionale.

Art. 10.

Corsi per l'apprendimento di tecniche di lavorazione

1. La regione concede a soggetti di diritto pubblico e privato contributi per la realizzazione di corsi per l'apprendimento delle tecniche artigianali di lavorazione, organizzati in Valle d'Aosta, fino all'occorrenza massima della copertura delle spese sostenute, comprese quelle relative alle prestazioni degli istruttori.

2. Nell'ambito dei corsi di cui al comma 1, possono prestare attività di istruttori i Maîtres artisans e i Formateurs, iscritti nell'apposita sezione dell'Elenco di cui all'articolo 9, comma 2.

3. Le modalità di svolgimento e organizzazione dei corsi di cui al comma 1, nonché le relative disposizioni applicative, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 11.

Attività di orientamento e avvicinamento all'artigianato valdostano e all'apprendimento delle tecniche di lavorazione

1. La struttura regionale competente in materia di artigianato promuove, in accordo con la Sovrintendenza agli Studi della Valle d'Aosta e con le istituzioni scolastiche primarie e secondarie, la realizzazione di attività di orientamento e di avvicinamento alla cultura dell'artigianato valdostano, nonché percorsi educativi rivolti agli studenti, finalizzati all'apprendimento delle tecniche artigianali di lavorazione, senza oneri a carico del bilancio regionale.

2. Nel rispetto dei principi dell'autonomia scolastica, l'Artisanà promuove l'istituzione di corsi curriculari o ex traccurriculari per scuole di ogni ordine e grado, anche comprendenti reti di scuole, col fine di proporre laboratori che contribuiscano ad arricchire il curriculum dello studente, in riferimento alle seguenti tematiche:

a) teoria sul patrimonio culturale, identitario, linguistico, artigianale valdostano;

b) pratica sull'apprendimento delle tecniche di produzione di oggetti dell'artigianato di tradizione.

3. L'Artisanà può sostenere, attraverso l'assegnazione di forme di incentivazione, i giovani che intendano frequentare corsi, in Italia o all'estero, finalizzati all'acquisizione di competenze ricollegabili all'ambito dell'artigianato valdostano.



4. Le modalità di svolgimento e organizzazione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché le relative disposizioni applicative, sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 12.

Formazione professionalizzante in materia di artigianato valdostano

1. La regione promuove la formazione professionale, ai sensi del capo IV della legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 (Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale), rivolta alla qualificazione professionale in materia di artigianato e al perfezionamento nelle tecniche artigianali di lavorazione, nonché allo sviluppo di capacità di gestione aziendale, finalizzati alla nascita di nuove imprese artigiane e al consolidamento di quelle esistenti. La programmazione e l'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo possono essere svolte, anche nell'ambito delle politiche e dei programmi statali ed eurounitari, in raccordo con la struttura regionale competente in materia di formazione professionale.

2. Possono prestare attività di istruttori, nell'ambito della formazione di cui al comma 1, i Maîtres artisans iscritti nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 9, comma 2, lettera a).

3. Le modalità di svolgimento e organizzazione delle attività di cui al comma 1, nonché le relative disposizioni applicative, sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

Capo III

INCENTIVI ALLE PRODUZIONI ARTIGIANALI A RISCHIO DI PROGRESSIVO ABBANDONO

Art. 13.

Finalità degli incentivi

1. La regione riconosce il valore delle espressioni artigianali della civiltà agrosilvopastorale valdostana antecedente alla modernizzazione e allo sviluppo tecnologico e industriale. Al fine di tutelare e conservare il patrimonio culturale materiale e immateriale, che affonda le sue radici nella tipicità territoriale, e di recuperare antichi saperi e tecniche, la regione incentiva le produzioni a rischio di progressivo abbandono che sono testimonianza di tali espressioni.

Art. 14.

Concessione di contributi

1. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato, con proprio provvedimento, con-

cede contributi, in parte corrente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ai produttori professionali di opere artigianali a rischio di progressivo abbandono, iscritti al registro di cui all'art. 5, comma 2, lettera a).

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche per gli stessi costi ammissibili, nel limite massimo del 100 per cento della spesa ammissibile.

3. Le opere artigianali a rischio di progressivo abbandono che beneficiano dei contributi di cui al comma 1 sono provviste di uno specifico contrassegno di cui all'art. 18.

4. Le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché le relative disposizioni applicative, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

5. I contributi sono soggetti a revoca, totale o parziale, disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato, nei seguenti casi:

a) non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese;

b) mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli;

c) sussistenza di cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

6. La revoca totale o parziale del contributo liquidato comporta il recupero dello stesso e la restituzione, da parte del beneficiario, della quota capitale maggiorata dei relativi interessi legali, calcolati dalla data in cui è venuto meno il diritto al contributo sino alla data dell'effettivo rimborso. La restituzione alla regione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca. Qualora, a seguito dell'attività di controllo, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo, incorre, secondo quanto stabilito dall'art. 75, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca.

TITOLO III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2007, N. 10

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 24 maggio 2007, n. 10

1. L'art. 1 della legge regionale 24 maggio 2007, n. 10 (Nuova disciplina dell'Institut Valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT)), è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Oggetto e finalità*). — 1. L'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT), istituito con legge re-



gionale 10 aprile 1985, n. 10 (Istituzione dell'Institut valdôtain de l'artisanat typique), assume la denominazione di L'Artisanà.

2. L'Artisanà, ente strumentale della regione, appartiene al comparto unico regionale di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), ha personalità giuridica di diritto pubblico e gode di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla presente legge.

3. L'Artisanà ha il compito di tutelare, valorizzare e sviluppare l'artigianato valdostano, nelle sue espressioni storiche, tradizionali, territoriali e artistiche, tramite:

a) il Museo dell'artigianato valdostano e le relative attività di carattere culturale, secondo quanto disciplinato dall'art. 2;

b) attività volte a favorire la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese artigiane, secondo quanto disciplinato dall'art. 2-bis;

c) attività di carattere promozionale, secondo quanto disciplinato dall'art. 2-ter;

d) attività formative, secondo quanto disciplinato dall'art. 2-quater;

e) altre attività e progetti specifici, in attuazione degli indirizzi definiti dalla regione con le modalità stabilite dal comma 4.

4. L'Artisanà opera nel rispetto delle direttive regionali, le quali costituiscono strumento di programmazione e di indirizzo per la definizione degli obiettivi strategici e operativi.

5. L'attività de L'Artisanà è rivolta esclusivamente all'artigianato valdostano che presenta un valore storico, tradizionale, territoriale e artistico.»

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 10/2007

1. L'art. 2 della legge regionale n. 10/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Museo dell'artigianato valdostano e attività culturali*). — 1. Il Museo dell'artigianato valdostano persegue obiettivi di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale con particolare riferimento all'artigianato storico e tradizionale, anche attraverso l'attività di ricerca, sensibilizzazione ed educazione.

2. Il Museo dell'artigianato valdostano svolge inoltre le seguenti attività culturali:

a) l'organizzazione di laboratori per favorire la conoscenza dell'artigianato valdostano e per accrescere le abilità manuali, prioritariamente in favore delle giovani generazioni;

b) l'organizzazione di esposizioni ed eventi in coordinamento con le strutture regionali di riferimento, competenti in materia di artigianato e di cultura.»

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 2-bis della legge regionale n. 10/2007

1. L'art. 2-bis della legge regionale n. 10/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 2-bis (*Attività di sviluppo di impresa*). — 1. L'Artisanà svolge le seguenti attività:

a) l'organizzazione e la gestione di una rete di punti di vendita sul territorio valdostano, dedicata prioritariamente ai produttori professionisti;

b) attività di consulenza rivolte alle imprese artigiane e ai soggetti che intendono intraprendere un percorso professionalizzante.»

Art. 18.

Inserimento dell'art. 2-ter nella legge regionale n. 10/2007

1. Dopo l'art. 2-bis della legge regionale n. 10/2007, come sostituito dall'art. 17, è inserito il seguente:

«Art. 2ter (*Attività promozionali*). — 1. L'Artisanà svolge le seguenti attività:

a) la promozione dell'artigianato valdostano, anche come mezzo per valorizzare il territorio, in forma coordinata con le azioni della regione;

b) l'applicazione di contrassegni sulle opere dell'artigianato valdostano, a garanzia dell'autenticità del prodotto, differenziati per l'artigianato storico, tradizionale, territoriale e artistico, così come indicato dalla classificazione di cui all'art. 2;

c) la partecipazione a manifestazioni fieristiche ed espositive anche all'estero.»

Art. 19.

Inserimento dell'art. 2-quater nella legge regionale n. 10/2007

1. Dopo l'art. 2-ter nella legge regionale n. 10/2007, come introdotto dall'art. 18, è inserito il seguente:

«Art. 2-quater (*Attività formative*). — 1. L'Artisanà, sulla base delle direttive regionali di cui all'art. 1, comma 4, può attuare parte delle iniziative del sistema regionale di formazione e trasmissione dei saperi artigianali.»

Art. 20.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 10/2007

1. L'art. 3 della legge regionale n. 10/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Organi*). — 1. Sono organi de L'Artisanà:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;



- c) il revisore legale;
- d) il direttore.

2. Lo statuto ed eventuali regolamenti interni definiscono le modalità di raccordo tra l'ente e i produttori di opere dell'artigianato valdostano, in particolare i produttori professionali, attraverso la definizione di forme di partecipazione che permettano di ampliare la rappresentanza dei diversi settori dell'artigianato nei processi decisionali.».

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 10/2007

1. L'art. 4 della legge regionale n. 10/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Presidente*). — 1. Il presidente è organo di indirizzo e legale rappresentante dell'ente.

2. Il presidente convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno.

3. Il presidente compie gli atti che non siano riservati al consiglio di amministrazione dalla presente legge o dallo statuto.

4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, le relative funzioni sono svolte dal consigliere delegato dal consiglio di amministrazione nella prima seduta di insediamento.

5. Il presidente è designato dalla Giunta regionale con le modalità di cui alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), e dura in carica cinque anni.

6. La carica di presidente non è compatibile con l'esercizio di impresa nell'ambito della produzione artigianale di beni durevoli e semidurevoli.

7. Al presidente spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella sua attività, una indennità mensile determinata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, in misura comunque non superiore al 40 per cento dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali.».

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2007

1. L'art. 5 della legge regionale n. 10/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Consiglio di amministrazione*). — 1. Il consiglio di amministrazione è organo di indirizzo dell'ente, dura in carica cinque anni ed è composto da:

- a) il presidente di cui all'art. 4;
- b) un soggetto in possesso di comprovata e documentata esperienza nel settore dell'artigianato valdostano, designato dalla Giunta regionale con le modalità di cui alla legge regionale n. 11/1997;
- c) un soggetto eletto dai produttori professionisti dell'artigianato valdostano iscritti nel registro.

2. Le modalità per l'elezione del rappresentante dei produttori professionisti di cui al comma 1, lettera c), sono stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.

3. Il consiglio di amministrazione approva i seguenti atti:

- a) statuto e regolamenti;
- b) strumenti di programmazione, anche finanziaria;
- c) ogni altro atto di indirizzo stabilito dallo statuto.

4. Ai componenti del consiglio, a esclusione del presidente di cui all'art. 4, spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella loro attività, un gettone di presenza il cui ammontare è stabilito con deliberazione della Giunta regionale, in misura non superiore al 10 per cento della diaria spettante ai consiglieri regionali.».

Art. 23.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 10/2007

1. L'art. 6 della legge regionale n. 10/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Revisore legale*). — 1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile de L'Artisanà spetta al revisore legale, nominato con le modalità e la durata stabilite dallo statuto, scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali.

2. Il revisore legale non può assumere, presso L'Artisanà o presso organismi a esso collegati, rapporti di lavoro o di consulenza o altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. Al revisore legale spetta un'indennità annuale, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale.».

Art. 24.

Inserimento dell'art. 7-bis nella legge regionale n. 10/2007


1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 10/2007, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (*Direttore*). — 1. Il direttore è organo gestionale dell'ente ed esercita le funzioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 22/2010.

2. L'incarico di direttore ha la durata di cinque anni, è rinnovabile alla scadenza ed è conferito dal presidente, previo avviso pubblico e procedura comparativa svolta da apposita commissione, a un soggetto avente i requisiti di cui all'art. 22 della legge regionale n. 22/2010.

3. L'incarico di direttore è incompatibile con la titolarità di cariche pubbliche elettive.

4. Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo pieno ed esclusivo ed è regolato da contratto di lavoro di diritto privato nel quale sono disciplinati la durata, i casi di risoluzione anticipata, le modalità e i criteri di valutazione dell'attività svolta, nonché il trattamento economico, onnicomprensivo, in misura non superiore al trattamen-



to economico complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali di secondo livello, secondo quanto previsto dall'art. 23 della legge regionale n. 22/2010, tenuto conto della misura massima prevista per il trattamento economico accessorio, comprensivo dell'indennità per eventuali incarichi aggiuntivi.

5. In virtù dell'esclusività del rapporto, l'incarico di direttore è incompatibile con lo svolgimento di altra attività lavorativa, autonoma o dipendente. Per i lavoratori dipendenti, l'incompatibilità si intende rimossa con il collocamento in aspettativa, senza retribuzione, in conformità a quanto previsto dai rispettivi contratti di lavoro. Per i dipendenti della pubblica amministrazione il conferimento dell'incarico determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.

6. L'accertamento di gravi violazioni normative, di gravi e reiterate irregolarità amministrative, del mancato compimento della programmazione dell'ente senza giustificato motivo, di gravi disfunzioni o negligenze, tali da compromettere il regolare funzionamento dell'ente, costituisce giusta causa di recesso dal contratto di lavoro del direttore.».

Art. 25.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 10/2007

L'art. 10 della legge regionale n. 10/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Stato giuridico ed economico del personale*). — 1. I rapporti di lavoro in essere con IVAT alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono con L'Artisanà senza interruzione, mantenendo la posizione giuridica e il trattamento economico esistente.

2. Oltre al personale che già rientra nella disciplina prevista per gli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22/2010, il personale de L'Artisanà assunto a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge appartiene al comparto unico della Valle d'Aosta.».

Art. 26.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 10/2007

L'art. 11 della legge regionale n. 10/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Finanziamento*). — 1. L'Artisanà provvede al proprio finanziamento tramite:

a) un trasferimento annuale concesso con deliberazione della Giunta regionale, a seguito dell'approvazione del bilancio preventivo, destinato alle spese di funzionamento dell'ente e allo svolgimento delle attività istituzionali;

b) i proventi dell'attività dell'ente;

c) le erogazioni di enti pubblici e di privati;

d) le rendite patrimoniali dell'ente;

e) i trasferimenti specifici concessi dalla regione per l'attuazione delle attività di cui all'art. 1, comma 3, lettera e)».

Art. 27.

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 10/2007

1. L'art. 12 della legge regionale n. 10/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Disposizioni finanziarie*). — 1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 1.210.000 per l'anno 2025, euro 1.210.000 per l'anno 2026 ed euro 1.230.000 per l'anno 2027.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della regione per il triennio 2025/2027 nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria e PMI e artigianato), titolo 1 (Spese correnti) per euro 1.210.000 nel 2025, euro 1.210.000 nel 2026 ed euro 1.230.000 per l'anno 2027.

3. A partire dagli esercizi successivi al 2027 la spesa è rideterminabile con legge di stabilità regionale.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.».

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

Disposizioni transitorie

1. I soggetti che risultano già iscritti nel registro di cui all'art. 8 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione), sono iscritti d'ufficio nel Registro di cui all'art. 5 della presente legge.

2. I soggetti che risultano già iscritti all'albo degli artigiani di cui all'art. 4 della legge regionale n. 2/2003 sono iscritti d'ufficio nell'elenco dei Maîtres artisans di cui all'art. 9 della presente legge.

3. L'art. 12 della presente legge si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.

4. La nomina dei nuovi organi di IVAT, ora denominato L'Artisanà, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 22, 23 e 24, è disposta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organi di IVAT in essere alla medesima data restano in carica sino alla nomina dei nuovi organi e, comunque, sino alla data del loro effettivo insediamento.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni riferimento a IVAT, contenuto nelle leggi o nei regolamenti regionali e dell'ente, deve intendersi effettuato nei confronti de L'Artisanà.



Art. 29.

Abrogazioni

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali);

b) la legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione), ad esclusione degli articoli 13, 14, 15, 16 e 17, la cui abrogazione decorre dal 1° gennaio 2027.

2. Sono, inoltre, abrogati gli articoli 8, 9 e 15 della legge regionale n. 10/2007 e la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3 (Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla regione).

Art. 30.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 1.672.424,76 per l'anno 2025, euro 2.618.920 per l'anno 2026 ed euro 2.994.710 a decorrere dal 2027.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della regione per il triennio 2025/2027 nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato):

a) titolo 1 (spese correnti): per euro 1.572.424,76 nel 2025, euro 2.568.920 nel 2026 ed euro 2.944.710 nel 2027;

b) titolo 2 (spese in conto capitale): per euro 100.000 nell'anno 2025, per annui euro 50.000 negli anni 2026 e 2027.

3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato):

a) titolo 1 (spese correnti): per euro 1.572.424,76 nel 2025, euro 2.568.920 nel 2026 ed euro 2.944.710 nel 2027;

b) titolo 2 (spese in conto capitale): per euro 100.000 nell'anno 2025, per annui euro 50.000 negli anni 2026 e 2027.

4. A decorrere dal 2028, l'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione nei medesimi Missioni, Programma e titoli, di cui al comma 2, e può essere rideterminato:

a) con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) per gli interventi disciplinati dal titolo II;

b) con legge di stabilità regionale, per i trasferimenti disposti dall'art. 26.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 18 marzo 2025

Il Presidente: TESTOLIN

(*Omissis*).

26R00099

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2025, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Supplemento n. 41 del 7 ottobre 2025*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 26/1993


1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'art. 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis (*Valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione*). — 1. Ai sensi del primo periodo del comma 3 dell'art. 21 della legge n. 157/1992 sul territorio regionale sono individuati i valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione in misura rilevante.

2. Sino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la fase transitoria è regolamentata dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 21 della legge n. 157/1992.

3. Sono fatti salvi gli eventuali divieti di esercizio dell'attività venatoria derivanti dall'istituzione sui medesimi territori individuati dai commi precedenti di



altri istituti di tutela che prevedono il divieto di esercizio dell'attività venatoria ai sensi della presente legge, della legge n. 157/1992 e della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. I valichi montani individuati dai commi precedenti sono indicati nei piani di cui agli articoli 12 e 14 e nei calendari venatori.»;

b) il comma 2-*bis* dell'art. 43 è abrogato.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 7 ottobre 2025

FONTANA

26R00038

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2025, n. 17.

Disposizioni regionali per il contrasto alla povertà sanitaria e la promozione e il sostegno delle attività solidali di recupero e donazione di medicinali, prodotti farmaceutici, beni e altri presidi sanitari invenduti o inutilizzati.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Supplemento n. 49 del 5 dicembre 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, commi 2 e 4, lettera *j*), dello statuto d'autonomia della Lombardia, nonché degli obiettivi tracciati dall'Agenda 2030 ONU in materia di povertà, salute e benessere e modelli sostenibili di produzione e consu-

mo, al fine di superare la condizione di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie che versano in situazioni di povertà sanitaria, favorisce azioni di contrasto alla povertà sanitaria e incentiva il recupero, il reimpiego e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali inutilizzati in corso di validità, di prodotti farmaceutici, presidi e beni sanitari, in attuazione dell'art. 2, commi 350, 351 e 352 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), dell'art. 157, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2007/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE) e della legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi).

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale:

a) disciplina, conformemente alla normativa eurounitaria e statale di riferimento, l'attività solidale di recupero e successiva donazione di medicinali e altri prodotti farmaceutici e di presidi e beni sanitari sul territorio regionale;

b) promuove, anche mediante la concessione di contributi, l'attività degli enti del Terzo settore impegnati nel recupero e nella successiva donazione di medicinali, prodotti farmaceutici, e presidi e beni sanitari;

c) svolge attività di promozione e informazione sulle tematiche del recupero e successiva donazione di medicinali, prodotti farmaceutici, presidi e beni sanitari, nonché della povertà sanitaria;

d) favorisce il recupero e la donazione di medicinali, di prodotti farmaceutici, di presidi e beni sanitari a fini di solidarietà sociale;

e) istituisce l'Osservatorio regionale sulla povertà sanitaria.

3. Le azioni previste dalla presente legge hanno carattere sperimentale per l'anno 2026 e potranno successivamente essere rivalutate alla luce degli effetti prodotti e delle valutazioni che si potranno avvalere delle indicazioni fornite dall'Osservatorio regionale di cui all'art. 7.

Art. 2.

Recupero e successiva donazione di medicinali e altri prodotti farmaceutici

1. L'attività solidale di recupero e successiva donazione sul territorio regionale di medicinali, prodotti farmaceutici, presidi e beni sanitari invenduti o inutilizzati, è svolta nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 166/2016 e delle altre disposizioni statali in materia, nonché secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 2.

2. Con regolamento regionale sono definite le modalità attuative della presente legge e sono individuati in particolare, conformemente alla normativa statale vigente:

a) le tipologie di presidi e beni sanitari oggetto delle attività solidali di recupero e successiva donazione;

b) i soggetti che possono svolgere le attività di cui alla lettera *a*);



c) le modalità e i luoghi ove possono essere svolte le attività di cui alla lettera a);

d) le categorie di soggetti che possono beneficiare della donazione dei prodotti di cui al presente articolo.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è approvato, previa consultazione degli enti del Terzo settore operanti nel contrasto alla povertà sanitaria, ai fini dell'individuazione delle categorie di soggetti beneficiari, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Programma degli interventi

1. La Giunta regionale, sentito l'Osservatorio di cui all'art. 7, elabora un programma annuale degli interventi attuativi degli obiettivi e delle attività previsti dalla presente legge.

2. Il programma, redatto sulla base dell'analisi dei dati di contesto, nonché delle risultanze delle attività di monitoraggio svolte dall'Osservatorio di cui all'art. 7, prevede la declinazione e il coordinamento degli interventi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 e un piano annuale di monitoraggio degli interventi.

3. L'approvazione del programma di cui al comma 1 è subordinata alla previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare.

4. Annualmente, l'Osservatorio di cui all'art. 7, in accordo con la competente struttura regionale, illustra alla commissione consiliare competente i risultati del monitoraggio di cui al precedente comma 2.

Art. 4.

Accordi per il recupero e la donazione di medicinali, altri prodotti farmaceutici, presidi e beni sanitari

1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce, quale elemento essenziale per il contrasto alla povertà sanitaria, l'apporto fornito dagli enti del Terzo settore impegnati nel recupero e nella successiva donazione di medicinali, prodotti farmaceutici, presidi e beni sanitari, promuovendone l'attività.

2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 55 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 7, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), la Regione assicura il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nell'ambito della programmazione e dell'organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi che riguardano le attività di recupero e successiva donazione di medicinali, prodotti farmaceutici, presidi e beni sanitari, mediante iniziative di co-programmazione e co-progettazione.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove altresì la stipulazione di protocolli di intesa con gli enti di cui al medesimo comma, finalizzati a realizzare ulteriori forme di collaborazione per l'organizzazione e la concreta esecuzione di attività di recupero e successiva donazione di medicinali, prodotti farmaceutici, presidi e beni sanitari.

4. Al fine di incentivare l'attività svolta dagli enti di cui al comma 1, la Regione promuove la conclusione di

accordi e protocolli di intesa tra gli stessi e i soggetti privati che producono o detengono, per la distribuzione, la vendita o la somministrazione, medicinali e altri prodotti farmaceutici e presidi e beni sanitari, con l'obiettivo di razionalizzare e rendere più efficiente l'attività di recupero e successiva donazione dei medesimi prodotti.

5. I protocolli e gli accordi di cui ai commi 3 e 4 favoriscono, tra l'altro:

a) il recupero e la donazione di farmaci, integratori e presidi, comunque integri e idonei alla somministrazione;

b) il recupero e la donazione di presidi e beni sanitari non più utilizzati, comunque integri e idonei al loro utilizzo;

c) la tutela dell'ambiente e la riduzione della produzione dei rifiuti.

Art. 5.

Contributi in favore degli enti del Terzo settore

1. La Giunta regionale, previa definizione dei criteri e delle modalità di individuazione dei beneficiari, anche sulla base delle proposte formulate dall'Osservatorio regionale sulla povertà sanitaria ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera d), può concedere contributi economici agli enti del Terzo settore che svolgono sul territorio regionale attività di recupero e successiva donazione di medicinali e altri prodotti farmaceutici e di presidi e beni sanitari.

2. Nell'elaborazione dei criteri e delle modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale prevede che:

a) i contributi siano assegnati a enti del Terzo settore in possesso di adeguati *standard* dimensionali e strutturali, nonché in grado di organizzare e realizzare attività di recupero e successiva donazione in diverse parti del territorio regionale, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 13 febbraio 2018 (Individuazione delle modalità che rendono possibile la donazione di medicinali per uso umano non utilizzati a enti del Terzo settore);

b) sia valorizzata l'esperienza pluriennale acquisita dagli enti del Terzo settore nell'ambito del recupero e della successiva donazione di medicinali, prodotti farmaceutici, presidi e beni sanitari.

3. I contributi di cui al presente articolo sono finalizzati a:

a) sostenere i costi sostenuti dagli enti del Terzo settore per l'organizzazione e la realizzazione delle iniziative di recupero e successiva donazione di medicinali, prodotti farmaceutici, presidi e beni sanitari;

b) sostenere l'acquisto di beni e servizi utili ad incrementare l'efficienza delle attività di recupero, conservazione e successiva donazione di medicinali e altri prodotti farmaceutici e di presidi e beni sanitari;

c) incentivare la dotazione, da parte degli enti del Terzo settore impegnati in attività di recupero e successiva donazione di medicinali e altri prodotti farmaceutici e di presidi e beni sanitari, di strumenti e procedure informatizzate per l'esecuzione delle suddette attività. In particolare, la Regione promuove, sostiene e contribuisce alla creazione da parte degli enti del Terzo settore accreditati, di sistemi informatici e piattaforme per la gestione e il



monitoraggio della donazione, del recupero, della distribuzione e dell'uso dei farmaci destinati alle persone che vivono in povertà.

Art. 6.

Attività promozionale e informativa

1. La Regione, anche sulla base delle proposte formulate dall'Osservatorio regionale sulla povertà sanitaria ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera e), promuove la conoscenza delle attività di recupero e successiva donazione di medicinali e altri prodotti farmaceutici e di presidi e beni sanitari, mediante l'organizzazione di campagne promozionali e informative aventi ad oggetto:

a) la diffusione di modelli di comportamento improntati al corretto utilizzo dei farmaci, nell'ottica di evitarne l'abuso;

b) la comprensione del valore dei medicinali e degli altri prodotti farmaceutici e di presidi e beni sanitari, nonché della necessità di evitarne lo spreco;

c) la conoscenza delle attività di recupero e successiva donazione di medicinali e degli altri prodotti farmaceutici e di presidi e beni sanitari, anche tramite la realizzazione e promozione di mappa georeferenziata dei punti di recupero e di successiva donazione;

d) la promozione dell'attività svolta dagli enti del Terzo settore negli ambiti disciplinati dalla presente legge;

e) la diffusione della cultura del dono, quale attività meritoria di aiuto nei confronti delle persone bisognose di cure;

f) la sensibilizzazione in ordine al tema della povertà sanitaria.

Art. 7.

Osservatorio regionale sulla povertà sanitaria

1. È istituito, presso la competente direzione generale regionale, l'Osservatorio regionale sulla povertà sanitaria, quale organo di supporto alla programmazione e alla valutazione degli interventi attuativi degli obiettivi disciplinati dalla presente legge.

2. L'Osservatorio è composto da:

a) assessore competente in materia di *welfare* o suo delegato, in qualità di coordinatore;

b) assessore competente in materia di politiche sociali o suo delegato;

c) rappresentanti delle ATS e delle ASST;

d) rappresentanti degli enti del Terzo settore con comprovata esperienza nel contrasto alla povertà farmaceutica;

e) soggetti designati dagli organismi rappresentativi delle aziende farmaceutiche;

f) soggetti designati dagli organismi rappresentativi delle farmacie.

3. L'Osservatorio di cui al comma 1 svolge le seguenti attività:

a) monitoraggio delle eccedenze e degli sprechi farmaceutici e di presidi e beni sanitari;

b) raccolta ed elaborazione di dati e informazioni sullo stato della povertà sanitaria in Lombardia;

c) promozione di progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi farmaceutici e all'impiego delle eccedenze farmaceutiche, con particolare riferimento alla loro destinazione agli indigenti;

d) formulazione di proposte alla Giunta regionale per la definizione dei criteri e delle modalità di individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi di cui all'art. 5;

e) formulazione di proposte alla giunta regionale per lo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione in tema di recupero e successiva donazione di medicinali e altri prodotti farmaceutici, presidi e altri beni sanitari;

f) formulazione di proposte alla Giunta regionale per la messa in rete e l'aggregazione delle iniziative promosse da soggetti pubblici e privati che distribuiscono medicinali, prodotti farmaceutici, presidi e beni sanitari agli indigenti su base territoriale.

4. L'Osservatorio promuove la collaborazione e il coinvolgimento di enti del Terzo settore impegnati nel recupero e nella distribuzione di medicinali e altri prodotti farmaceutici e di presidi e beni sanitari, in possesso di comprovata competenza nell'attività di produzione scientifica di studio e di approfondimento a livello regionale, nazionale o internazionale.

5. L'Osservatorio è costituito, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento della Giunta regionale, che ne definisce anche le regole di funzionamento, nonché le modalità di collaborazione con gli altri soggetti.


6. La costituzione dell'Osservatorio e le attività di cui al presente articolo non comportano oneri per il bilancio della Regione.

Art. 8.

Attività di vigilanza

1. Le ATS esercitano la vigilanza sulla corretta osservanza delle modalità di recupero, restituzione e donazione delle confezioni di medicinali idonei e degli altri prodotti di cui alla presente legge, di cui all'art. 2, prescritte dal provvedimento di cui all'art. 3, oltre che sullo svolgimento effettivo delle verifiche obbligatorie sui medicinali presi in carico e sulla correttezza dell'attività di registrazione e custodia degli stessi.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le ATS elaborano una nota che dia conto dei dati relativi alla quantità, alla tipologia delle confezioni di medicinali e degli altri prodotti di cui alla presente legge in corso di validità, recuperati, restituiti e donati ai sensi dell'art. 2 e alla loro distribuzione, ai fini del riutilizzo, nell'ambito del territorio di competenza, e la trasmettono alla Giunta regionale.



3. La Giunta regionale elabora i dati acquisiti dalla nota di cui al comma 2, e predispone una relazione sui risultati dell'attività regionale di recupero, restituzione, donazione, ai fini del riutilizzo di medicinali e degli altri prodotti di cui alla presente legge in corso di validità, da presentare annualmente alla commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Alle spese derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 3, lettere *a)* e *b)*, e all'art. 6 stimate in complessivi euro 50.000,00 per l'anno 2026, si provvede con l'incremento delle risorse di euro 50.000,00 per l'annualità 2026 della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 04 «Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale» - Titolo 1 «Spese correnti» e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri Fondi» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

2. Alle spese derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 3, lettera *c)*, stimate in euro 150.000,00 per l'anno 2026, si provvede con l'incremento delle risorse di euro 150.000,00 per l'annualità 2026 della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 04 «Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri Fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

3. Per gli esercizi successivi al 2026 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

4. All'attuazione della presente legge possono concorrere le risorse vincolate provenienti dallo Stato e da altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale per le medesime finalità.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 4 dicembre 2025

FONTANA

26R00039

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2025, n. 9.

Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2026.

(Pubblicata nel Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell'11 dicembre 2025, n. 50 - Sez. Gen.)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 16, comma 1, le parole: «dall'art. 8, comma 1, della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11» sono sostituite dalle parole: «dall'art. 6, comma 1, della legge provinciale di Bolzano 3 dicembre 2018, n. 22, e successive modificazioni»;

b) all'art. 47, comma 1, le parole: «il maggiore di età» sono sostituite dalle parole: «il minore di età»;

c) nell'art. 79, comma 1, la lettera *d)*, è soppressa;

d) nell'art. 282, comma 1, lettera *f)*, le parole: «quelli che precedono nell'ordine di lista» sono sostituite dalle parole: «quelli di minore età»;


e) nell'art. 283, comma 1, lettera 1), le parole: «quelli che precedono nell'ordine di lista» sono sostituite dalle parole: «quelli di minore età»;

f) nell'art. 284, comma 1, lettera *h)*, le parole: «quelli che precedono nell'ordine di lista» sono sostituite dalle parole: «quelli di minore età»;

g) nell'art. 285, comma 1, lettera *h)*, le parole: «quelli che precedono nell'ordine di lista» sono sostituite dalle parole: «quelli di minore età»;

h) nell'art. 286, comma 1, lettera *n)*, le parole: «quelli che precedono nell'ordine di lista» sono sostituite dalle parole: «quelli di minore età».

2. Le modifiche recate dalle lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del comma 1 si applicano in ciascun comune a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale successive all'entrata in vigore della presente legge.



Art. 2.

Modifica alla legge regionale 24 luglio 2024, n. 2 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026), e successive modificazioni

1. Nel comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 2 del 2024 e successive modificazioni le parole: «all'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2025 e 2026».

Art. 3.

Modifica alla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), e successive modificazioni

1. Il comma 2 dell'art. 49 della legge regionale n. 5 del 2008 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della presente legge si considerano società cooperative edilizie di abitazione le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento ovvero in locazione, nonché, in via accessoria o strumentale, attività o servizi, anche di interesse collettivo, svolti secondo i principi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione.».

Art. 4.

Modifica alla legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di ordinamento delle banche a carattere regionale), e successive modificazioni

1. Il comma 7 dell'art. 4-bis della legge regionale n. 1 del 2000 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«7. Le banche di credito cooperativo che si dotano dello schema statutario tipo predisposto dalla riconosciuta associazione di rappresentanza del movimento cooperativo cui è associata la banca e approvato, previo parere vincolante della Banca d'Italia, dalla competente Provincia autonoma possono applicare, in luogo dei requisiti indicati dal presente articolo, i requisiti di indipendenza previsti dallo statuto stesso.».

Art. 5.

Disposizioni in materia di promozione del bilinguismo nella giustizia

1. Al fine di assicurare la piena accessibilità alla giustizia da parte delle comunità linguistiche regionali e garantirne la relativa efficienza, la regione promuove la conoscenza e lo sviluppo della bilinguità nell'ambito della comunità giuridica locale, finanziando la traduzione di testi giuridici, ovvero la redazione o la traduzione di manuali e materiali formativi.

2. Le modalità e i criteri per il finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione

della giunta regionale. Per le finalità di cui al medesimo comma 1 la giunta regionale può stipulare appositi accordi o convenzioni con le università interessate come con le scuole superiori di secondo grado nell'ambito dell'educazione civica e della promozione dell'autonomia.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse già stanziati nel bilancio regionale.

Art. 6.

Disposizioni in materia di senso di appartenenza all'amministrazione regionale

1. Per stimolare e accrescere il senso di appartenenza del proprio personale, la regione sostiene le spese per manifestazioni di saluto o di augurio in occasione delle festività di fine anno/natalizie o particolari momenti istituzionali.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, sono riaccomodate spese per doni di modico valore quali segni di riconoscimento in favore del personale distintosi per particolari meriti o collocato a riposo.

3. Con deliberazione della giunta regionale è disciplinata l'attuazione delle disposizioni di cui ai due commi precedenti, ivi compresa la definizione delle modalità di impegno e di liquidazione delle spese.

Art. 7.

Disposizioni in materia di comunicazione istituzionale e acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa

1. In applicazione dell'art. 49, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nell'ambito della propria autonomia finanziaria la giunta regionale con deliberazione fissa le quote che devono essere impegnate, nel bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario, a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e a favore dei giornali quotidiani e periodici per campagne di comunicazione ovvero pubblicitarie concernenti l'attività istituzionale della regione.

2. In ogni caso, le spese per l'effettuazione di campagne di comunicazione tramite la propria pagina web o i propri canali social non vengono considerate ai fini di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 208 del 2021.

Art. 8.

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trento, 10 dicembre 2025

Il Presidente della regione: KOMPATSCHER

26R00003



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2025, n. 32.

Norme per la valorizzazione, conservazione e promozione dell'Area dei Cunicoli di Claudio.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario del 3 dicembre 2025, n. 48)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 32

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 31/3 del 25 novembre 2025;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 28 novembre 2025, n. 32

Norme per la valorizzazione, conservazione e promozione dell'Area dei Cunicoli di Claudio

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Norme per la valorizzazione, conservazione e promozione dell'Area dei Cunicoli di Claudio

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 8, comma 1, dello Statuto regionale, con la presente legge intende valorizzare l'Area dei Cunicoli di Claudio, ubicata in località Borgo Incile nel Comune di Avezzano, che comprende i cunicoli di Claudio, l'Incile del Fucino sovrastato dalla statua dell'Immacolata Concezione e il canale collettore, quale sito di rilevante interesse storico e culturale, nonché promuoverne la fruizione pubblica nel rispetto dell'ambiente e della comunità locale.

Art. 2.

Iniziative ed interventi

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1 e nel rispetto della legge regionale 21 aprile 2023, n. 20 (Disciplina del sistema culturale regionale) sostiene la promozione e valorizzazione dell'Area dei Cunicoli di Claudio attraverso:

a) interventi di valorizzazione e pubblicizzazione del patrimonio storico dell'Area attraverso l'uso gratuito dei canali social a disposizione della Regione Abruzzo;

b) politiche di promozione e supporto alle iniziative di valorizzazione turistica e culturale dell'Area attraverso la concessione di patrocini gratuiti;

c) forme di collaborazione con le Facoltà di archeologia delle Università abruzzesi.

2. La Regione promuove altresì la realizzazione di partenariati pubblico-privato con lo scopo di rafforzare le politiche di valorizzazione

e recupero del patrimonio culturale che abbiano come obiettivo quello del ripristino e del restauro dei beni appartenenti al patrimonio culturale dell'Area dei Cunicoli di Claudio.

3. La Regione, al fine di attrarre turisti ed al contempo garantire un turismo sostenibile e il benessere della comunità locale, incentiva programmi di cooperazione internazionale per promuovere l'Area dei Cunicoli di Claudio, come parte di itinerari turistici attraverso patrocini gratuiti della Regione Abruzzo e la pubblicizzazione dell'Area attraverso i canali social ed i siti istituzionali della Regione Abruzzo.

Art. 3.

Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 31/3 del 25 novembre 2025, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

25R00379

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2025, n. 33.

Riconoscimento e celebrazione manifestazione "La Corsa degli Zingari".

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario - n. 48 del 3 dicembre 2025)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 33

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 31/4 del 25 novembre 2025;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


Legge regionale 28 novembre 2025, n. 33.

Riconoscimento e celebrazione manifestazione «La Corsa degli Zingari»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO



*Riconoscimento e celebrazione manifestazione
«La Corsa degli Zingari»*

*Art. 1.
Finalità*

1. La Regione Abruzzo, in armonia con l'art. 8, comma 1, dello Statuto regionale, riconosce alla manifestazione «La Corsa degli Zingari», promossa dall'Associazione culturale «Corsa degli Zingari» ETS, un'alta valenza storico-culturale e di promozione turistico-religiosa che da anni dà lustro al territorio della Valle Peligna e dell'Abruzzo per il particolare rilievo nazionale ed internazionale dalla medesima assunto.

*Art. 2.
Azioni*

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione promuove la valorizzazione e diffusione della manifestazione «La Corsa degli Zingari» quale importante occasione di conoscenza di luoghi ad alto valore storico e culturale del territorio.

2. In considerazione della rilevanza della manifestazione «La Corsa degli Zingari», la Regione concede gratuito patrocinio e l'utilizzo dei propri canali social per la promozione e la valorizzazione della manifestazione.

*Art. 3.
Disposizione finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione.

*Art. 4.
Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).


Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 31/4 del 25 novembre 2025, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

25R00380

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 6 0 5 1 6 *

€ 2,00

